



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce
Prot. 20180002230 del 16-04-2018
Uff. carico SEGRETERIA
P
Cat Class

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 DEL 26/03/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Giulia Campa
DOTT. GIULIA CAMPA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Giulia Campa
DOTT. GIULIA CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno *ventisei* del mese di *marzo* alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di I^a convocazione, nelle persone dei Sigg.

1)	SINDACO: SOLITO Paolo	SI	8)	POLIMENO Noemi	SI
2)	VERGINE Alessandro	SI	9)	ANTONACI Francesco	SI
3)	NUZZACI Luigi	SI	10)	ANTONICA Luigi	SI
4)	RUSSO Andrea	SI	11)	MANGIA Antonio	SI
5)	MANCO Maria Grazia	SI			
6)	VALENTINI Nicola	SI			
7)	DONNO Fernanda	SI			

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maria Antonietta FOGGETTI.

Il Presidente Sig. Luigi NUZZACI, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che con deliberazione del C.C. n° 10 dell'01/08/14 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato ed integrato con deliberazione C.C. n° 14 del 29/07/15;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che, in particolare, il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia al 1° gennaio dell'anno in cui sono approvati;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.M. 09/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.38 del 15/02/2018, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2018/2020 al 31/03/18; ...

CONSIDERATO che:

- relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI), le tariffe da applicarsi sono correlate alla capacità produttiva di rifiuti (in base al principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008);
- l'art. 25 del Regolamento Comunale stabilisce che:
 1. al fine dell'applicazione della tassa, si definiscono:
 - "utenze domestiche" tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze;
 - "utenze non domestiche" tutti i restanti locali ed aree tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
 2. la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nelle tabelle allegate al (allegati C e D);
- che il vigente Regolamento Comunale non contiene alcuna previsione in ordine alla tassazione delle attività di bed & breakfast, così come definiti e disciplinati dalla Legge Regionale 7 agosto 2013 n.27;
- che per le attività di bed & breakfast, così come definite e disciplinate dalla Legge Regionale 7 agosto 2013 n.27, è opportuno adottare dei criteri applicativi del tributo che tengano conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi degli immobili a ciò destinati;

RITENUTO:

- di integrare l'art. 36 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la definizione degli occupanti le utenze domestiche, prevedendo i criteri di applicazione del tributo TARI sulle utenze utilizzate come bed & breakfast (B&B) a conduzione familiare ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 27;
- di integrare l'art. 37 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante la classificazione delle utenze non domestiche, prevedendo i criteri di applicazione del tributo TARI sulle utenze utilizzate come bed & breakfast (B&B) in forma imprenditoriale ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2013 n.27;
- di modificare, di conseguenza, l'art. 41 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante le riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive, che nel testo vigente prevede una

riduzione tariffaria per "i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare" stabilendo che per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile "ai locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare";

- di integrare l'art. 42 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), disciplinante le altre agevolazioni, prevedendo una riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche di residenza del contribuente adibite a bed & breakfast (B&B) a conduzione familiare in forma stagionale o non continuativa purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se tali condizioni risultino da dichiarazioni rilasciate dal titolare alle competenti pubbliche autorità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Uditi gli interventi di cui all'allegato resoconto;

con voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Antonaci, Antonica e Mangia), resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

- Di integrare l'art. 36 (occupanti le utenze domestiche) con l'aggiunzione del seguente comma 8:

8. Se l'utenza domestica di residenza del contribuente è utilizzata come bed & breakfast (B&B) a conduzione familiare ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 27, il numero degli occupanti è dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità. Nel caso in cui detta attività a conduzione familiare non venga svolta nell'abitazione di residenza, l'utenza sarà considerata non domestica e compresa nella categoria "Alberghi senza ristorante";

- Di modificare l'art. 37 (classificazione delle utenze non domestiche), comma 5, così come segue:

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Tale criterio si utilizza anche in caso di affittacamere nonché in caso di B&B ove si svolge attività ricettiva in forma imprenditoriale, come definita dall'art. 3 della Legge Regionale 7 agosto 2013 n. 27. Nel caso in cui tali attività non vengano svolte nell'abitazione di residenza, l'intera superficie dell'abitazione sarà inquadrata come utenza non domestica nella categoria "Alberghi senza ristorante".

- Di modificare l'art. 41 (riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive), comma 1, come segue:

1. Per le utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

- Di integrare l'art. 42 (altre agevolazioni) con l'aggiunzione dei seguenti commi 6 e 7:

6. Per le utenze domestiche di residenza del contribuente adibite a bed & breakfast (B&B) a conduzione familiare in forma stagionale o non continuativa purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, la tariffa si applica in misura ridotta dell'8% nella parte variabile fermo restando che il numero degli occupanti è dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità.

7. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma precedente risultano da dichiarazioni rilasciate dal titolare alle competenti pubbliche autorità.

- 2) Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il Regolamento in oggetto entra in vigore il 1° gennaio 2018;
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, che si allega, così come modificato, alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti n. 08 favorevoli e n. 03 contrari (Antonaci, Antonica e Mangia), resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, c.4, D.lgs. 267/2000.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi Nuzzaci

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Maria Antonietta FOGGETTI)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 17 MAR. 2018 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.



L'IMPIEGATO ADDETTO
IL MESSO NOTIFICATORE
Giovanni Pascali

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to (Sig.ra Rosanna VIVA)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li 17 MAR. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Sig.ra Rosanna VIVA)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134, c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li 17 MAR. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Maria Antonietta FOGGETTI)